

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 29/08/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. il 03/09/2015 al n. 112700, con la quale la Sig.ra Foti Costantino Grazia nata ad [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 18/09/2018 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 132291 del 24/11/2017 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che la Sig.ra Foti Costantino Grazia ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che la stessa maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 18/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 69567 del 18/12/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Foti Costantino Grazia, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di contingentamento per la medesima dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 75588 del 04/07/2018 con la quale si comunica alla Sig. Foti Costantino Grazia che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/10/2018;
- VISTO il D.A. n. 2539 Gr. XI del 30/09/1987 - registrato alla Corte dei conti il 22/01/1988, reg. n. 03, fgl. n. 294 - con il quale la Sig.ra Foti Costantino Grazia è stata nominata, a decorrere dal 31/05/1986, Assistente Amministrativo del ruolo regionale di cui alla tab. "A" allegata alla l.r. n. 41/85;
- VISTO il D.D.G. n. 3200/VI del 17/07/2001 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 22/08/2001 al n. 2906 - con il quale alla Sig.ra Foti Costantino Grazia è stato ricongiunto ai fini di quiescenza, ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 11/88, il servizio non di ruolo prestato dalla stessa dal 01/03/1982 al 30/05/1986 pari ad anni 04 e mesi 03;
- VISTO il D.D.G. n. 01425 del 06/02/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione al n. 847 il 18/02/2004 - con il quale la Sig.ra Foti Costantino Grazia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D4" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Foti Costantino Grazia, alla data del 30/09/2018, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 30/09/2018	32	4	0
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.G. n. 3200/2001)	4	3	0
Totale	36	7	0

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/10/2018 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Foti Costantino Grazia nata ad ■ il ■, categoria "D" - Funzionario direttivo - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 4 SET. 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia



VISTO: SI PUBBLICHI
Pio Guida